



Linee guida per la valutazione dell'idoneità al trasporto degli animali da macello malati o feriti

Tutti i trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. Quando si trasportano animali malati o feriti, si devono prendere speciali provvedimenti precauzionali per assicurarsi che sopportino il viaggio senza danni. Inoltre, possono essere trasportati soltanto al posto più vicino.

Queste linee guida sono state elaborate dal Servizio veterinario svizzero e sono da considerarsi norme tecniche per valutare l'idoneità al trasporto di animali da macello malati e feriti. Mostrano quali precauzioni è indispensabile prendere quando si trasportano animali malati e feriti e come trattare gli animali che non possono essere trasportati. Per i trasporti di animali da aziende sottoposte a misure di polizia sanitaria, il servizio veterinario cantonale stabilisce in singoli casi ulteriori prescrizioni.

Le linee guida fungono da base per i servizi veterinari cantionali nell'applicazione della legislazione in materia di protezione degli animali, epizootie e derrate alimentari. Si rivolgono anche a detentori di animali, autisti e agenti di trasporto, commercianti di bestiame, responsabili dei mercati di bestiame e ai veterinari che esercitano la loro attività.

Queste linee guida sostituiscono le informazioni tecniche dell'USAV del 2015 «Quando un animale da reddito è idoneo al trasporto?».

1 Principi della legislazione sulla protezione degli animali

Chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e provvedere al loro benessere. Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, lesioni o sofferenze a un animale o porlo in stato d'ansietà. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente, cfr. articolo 4 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn).

Dolori, lesioni, sofferenze e ansietà sono ingiustificati se sono evitabili o se non possono essere sopportati dagli animali.

Da ciò deriva quanto segue per il trasporto di animali: l'aggravio deve essere sopportabile per l'animale, cioè quest'ultimo non deve subire alcun danno a causa del trasporto, cfr. articolo 155 capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). Pertanto, gli animali malati e feriti possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino e con le dovute precauzioni, cfr. articolo 155 capoverso 2 OPAn.

Le violazioni di queste disposizioni sono punibili, cfr. articoli 26 e 28 LPAn.

2 Persone responsabili per il trasporto conforme alle norme per la protezione degli animali

I detentori di animali sono responsabili dell'organizzazione del trasporto conforme alle norme per la protezione degli animali. Questo include anche l'informazione delle altre parti coinvolte – autisti, mercati di bestiame o macelli – sulle malattie e le ferite di un animale. Se vi sono incertezze sull'idoneità al trasporto, spetta a un veterinario valutare l'animale e decidere se può essere trasportato e con quali precauzioni. La decisione si basa sui criteri indicati di seguito.

Se nel trasporto sono coinvolti un commerciante di bestiame, una compagnia di trasporto o un'altra persona nelle vesti di autista, anche esse ne condividono la responsabilità. Queste ultime possono accettare l'incarico soltanto se l'animale è stato correttamente valutato nella sua idoneità al trasporto e se è possibile attuare le precauzioni necessarie.

Non appena l'animale si trova nel mezzo di trasporto, la responsabilità del suo accudimento passa all'autista, cfr. articolo 152 OPAn.

Nel commercio di animali in un mercato di bestiame, la responsabilità per il ricovero e l'accudimento nonché per la documentazione necessaria passa alla persona responsabile in loco, cfr. articolo 151 capoverso 2 e 153 OPAn. La designazione di questa persona e i suoi ulteriori compiti sono stabiliti dall'articolo 29 dell'ordinanza sulle epizootie (OFE).

Una descrizione dettagliata delle responsabilità delle persone coinvolte si trova nell'allegato delle linee guida.

3 Valutare l'idoneità al trasporto e prendere i provvedimenti precauzionali

Il trasporto di animali malati e feriti non è una questione di «sì/no», ma una questione di corretta classificazione in categorie con restrizioni. Più gravemente l'animale è malato o ferito, più severe sono le restrizioni, fino al divieto di trasporto.

Le sezioni da 3.1 a 3.5 elencano i sintomi, le malattie e le ferite che, a seconda della loro gravità, influenzano l'idoneità al trasporto di animali malati e feriti. Vengono definite delle gradazioni, alle quali vengono assegnati gli speciali provvedimenti precauzionali e le restrizioni per il trasporto.

Se un veterinario è chiamato a valutare un animale, attesta la sua idoneità al trasporto con un certificato e determina le precauzioni necessarie. Le istruzioni contenute in un certificato veterinario sono vincolanti per i detentori di animali e gli autisti.

3.1 Idoneo al trasporto senza restrizioni

Idoneo al trasporto
senza restrizioni

Gli animali in buone condizioni generali, che **sopportano il peso uniformemente su tutti gli arti sia in piedi sia quando camminano e che avanzano vivacemente** possono essere trasportati nel rispetto delle prescrizioni legali.

Trasporti collettivi o trasporti con un'interruzione, ad esempio in un **mercato di bestiame**, sono possibili.

Animali in buone condizioni generali:

- sono attenti (sguardo, movimenti delle orecchie), respirano tranquillamente e regolarmente; e
- sono in buone condizioni nutrizionali e hanno un pelo liscio e lucido (bovini ecc.) o un colore della pelle poco appariscente (suini).

Rientrano in questa categoria anche **gli animali da macello senza segni di malattia che presentano tuttavia un disturbo della salute o una ferita superficiale e non sanguinante o un leggero gonfiore**. Fra i bovini, ciò riguarda principalmente le mucche che devono essere macellate a causa del «latte cattivo» (infiammazione cronica della mammella) o a causa di disturbi di fertilità (ad es. infiammazione cronica dell'utero). Nel caso dei suini, questa categoria include animali da macello con piccole ferite alla coda o con piccole ernie ombelicali.

Gli animali con ferite devono essere dichiarati come «feriti» sul documento di accompagnamento.

3.2 Idoneo al trasporto con restrizioni

Idoneo al trasporto con restrizioni

Gli animali leggermente malati o feriti possono essere trasportati con **speciali provvedimenti precauzionali**. Devono essere in **buone condizioni generali**.

Trasporto collettivo o trasbordo in un altro veicolo possibile in singoli casi, a condizioni che siano rispettati i provvedimenti precauzionali.

Gli animali non devono subire danni o sofferenze ulteriori.

Non è consentito il commercio presso i mercati di bestiame.

Questa categoria include animali con i seguenti sintomi. L'elenco non è esaustivo.

- **Zoppia di leggera entità**

Bovini: il peso è distribuito visibilmente in modo non uniforme su uno o più arti, vi è un accorciamento del passo e l'andatura è asimmetrica, l'animale avanza in modo rigido e un po' esitante.

Suini: la zoppia è riconoscibile soltanto quando l'animale cammina

- Ferite singole e limitate.
- Ascessi singoli, delimitati, di medie dimensioni.
- Gonfiori singoli, di medie dimensioni.
- Ernie ombelicali che misurano al massimo un terzo della distanza tra la parte addominale e il suolo; la pelle intorno al sacco dell'ernia deve essere intatta.
- Prolassi lievi e permanenti.

Nel caso di incertezze è indispensabile rivolgersi a un veterinario.

È necessario prendere i seguenti **provvedimenti precauzionali**:

- **l'animale viene trasportato soltanto al posto più vicino e direttamente al macello.** Al momento della registrazione per il trasporto da parte di un commerciante di bestiame o di una società di trasporto, i detentori di animali devono richiamare l'attenzione sulla malattia o la ferita → disposizione corretta.
- L'animale viene **trasportato singolarmente o in un compartimento separato.**
- La rampa e la superficie di carico devono essere il più sicure possibile.
- Se si suppone che l'animale si sdrai durante il trasporto, la superficie di carico o il compartimento vengono cosparsi abbondantemente di lettiera. → **Cospargere di lettiera solo dopo aver caricato l'animale!** A seconda del materiale, il fondo potrebbe risultare sdruciolevole.

L'animale deve essere dichiarato come «malato» o «ferito» o «vittima di incidente» sul documento di accompagnamento.

3.3 Idoneo al trasporto con restrizioni e con certificato veterinario

Idoneo al trasporto con restrizioni e certificato veterinario

Gli animali malati o feriti in condizioni generali non buone devono essere valutati da un veterinario prima del trasporto. È **obbligatorio** ottenere **un certificato veterinario**. Quest'ultimo deve **attestare** che l'animale è **idoneo al trasporto** adottando speciali provvedimenti precauzionali.

Non sono consentiti il trasporto collettivo, il trasbordo e i mercati di bestiame!

Questa categoria include animali con i seguenti sintomi. L'elenco non è esaustivo.

- **Inappetenza**, cioè ridotta assunzione di cibo, **apatia e/o dolori**.
- Disturbi respiratori associati a condizioni generali non buone.
- Disturbi digestivi associati a coliche.
- Gravi lesioni o malattie oculari, ad esempio tumore oculare con complicazioni, cecità.

- **Zoppia di media entità**

Bovini: peso distribuito solo su uno o più arti, l'animale poggia su questi ultimi solo quando cammina, evidente accorciamento del passo, l'animale avanza solo con riluttanza e rigidità, la testa oscilla quando l'arto colpito tocca il suolo, il dorso è chiaramente inarcato quando l'animale sta in piedi e quando cammina

Suini: la posizione di scarico è riconoscibile anche a riposo.

- Ferite muscolari singole, cioè ferite fresche su una vasta area che si estendono ai muscoli.
- Gonfiori singoli di maggiori dimensioni.
- Ascessi singoli di grandi dimensioni.
- Ernie ombelicali maggiori di un terzo della distanza tra parete addominale e suolo e con lesioni cutanee nell'area del sacco dell'ernia.
- Prolassi di maggiore entità, tuttavia non gravi, cfr. sezione 3.4.

Si può prevedere che l'animale venga trasportato al macello solo se le possibilità di essere idoneo al consumo sono intatte.

È necessario prendere i seguenti **provvedimenti precauzionali**:

- L'animale **viene trasportato direttamente al macello adatto più vicino**. Al momento della registrazione per il trasporto da parte di un commerciante di bestiame o di una società di trasporto, i detentori di animali devono richiamare l'attenzione sulla malattia o la ferita → disposizione corretta.

La stessa informazione viene data anche al macello → procedura rispettosa e appropriata alla situazione durante la presa in consegna, ad esempio stordimento nel mezzo di trasporto.

- L'animale viene trasportato **singolarmente o in un compartimento separato**.
- La rampa e la superficie di carico devono essere il più sicure possibile.
- Se si suppone che l'animale si sdrai durante il trasporto, la superficie di carico o il compartimento vengono cosparsi abbondantemente di lettiera. → **Cospargere di lettiera solo dopo aver caricato l'animale!** A seconda del materiale, il fondo potrebbe risultare sdruciolevole.

L'animale deve essere dichiarato come «malato» o «ferito» o «vittima di incidente» sul documento di accompagnamento.

3.4 Non idoneo al trasporto

Non idoneo al trasporto

Cattive condizioni generali, gravi ferite e malattie escludono l'idoneità al trasporto fin dall'inizio. Se il trattamento veterinario non è un'opzione, questi animali **devono essere uccisi senza indugio in loco**, vedi sezione 5.

Spesso, in queste situazioni, **non vi è alcuna prospettiva di idoneità al consumo**. Quindi, anche il **trasporto non è consentito**, vedi sezione 3.5.

Questa categoria include animali con i seguenti sintomi. L'elenco non è esaustivo.

- **Marcata inappetenza**, cioè nessuna assunzione di cibo, **grave apatia, e/o forti dolori**.
- Gravi difficoltà respiratorie, cioè respirazione con la bocca.
- Gravi disturbi digestivi, ad esempio diarrea con segni di disidratazione, flatulenza grave e/o coliche gravi.
- **Zoppia di grave entità**

Bovini: l'animale non può caricare l'arto colpito; grave accorciamento del passo e andatura completamente asimmetrica, l'animale avanza soltanto sotto costrizione mostrando una grave oscillazione della testa e crampi muscolari, il dorso è estremamente inarcato quando l'animale cammina e quando sta in piedi.

Suini: l'arto colpito non viene caricato.

- Grandi ferite o altre lesioni gravi, come **fratture** del sistema muscolo-scheletrico, cioè cranio, colonna vertebrale, bacino e arti.
- Prolassi gravi o placenta che fuoriesce.

Inoltre non sono idonei al trasporto

- gli animali **incapaci di alzarsi**; e
- animali **in stato di forte dimagrimento**.

3.5 Il trasporto non è consentito perché manca la prospettiva di idoneità al consumo

Trasporto non consentito / Uccisione in loco

La legislazione sulle derrate alimentari precisa quali malattie o ferite degli animali portano alla **mancata idoneità al consumo** o addirittura al **divieto di macellazione**, cfr. allegato 7 dell'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione (OIgM) e articolo 8 OMCC.

Se non vi è **alcuna prospettiva di idoneità al consumo**, l'animale deve essere soppresso da un veterinario o ucciso correttamente da una persona esperta, cfr. articolo 179 OPAn e le corrispondenti informazioni tecniche dell'USAV. La carcassa deve poi essere eliminata secondo la legge.

Questo vale per gli animali che

- hanno meno di sette giorni;
- hanno ricevuto **medicamenti** i cui termini di attesa non sono scaduti (a meno che non si decida di effettuare un test dei residui a pagamento);
- **hanno ascessi o ferite gravi su diverse parti del corpo**;
- evidenziano **segni di setticemia**;
- sono **in un forte stato di dimagrimento**;
- mostrano **infiammazioni acute gravi** con condizioni generali alterate;
- sono in **fin di vita**.

Questo elenco non è esaustivo.

4 Prendere la decisione giusta


Il seguente **schema** illustra i passaggi necessari per decidere correttamente dal punto di vista tecnico se il trasporto di un animale malato o ferito è possibile.

Al secondo, terzo e quarto passaggio occorre fare delle ulteriori considerazioni, cfr. articolo 155 capoverso 1 OPAn:

- Quanto può durare il trasporto affinché l'animale sopporti il viaggio senza ulteriori danni?
- Ci si può aspettare che l'animale sopporti un'interruzione del viaggio con trasbordo senza subire ulteriori danni?

Premessa:

**Il trattamento veterinario dell'animale da reddito malato o ferito è fuori questione per ragioni mediche e/o economiche.
Se possibile, l'animale dovrebbe essere macellato.**



5 Trattamento degli animali non idonei al trasporto e procedura corretta se il trasporto non è consentito

Se un animale non è idoneo al trasporto a causa delle sue condizioni, devono essere prese le misure necessarie per limitarne le sofferenze. Se non ci sono reali possibilità di recupero o se il trattamento è fuori questione per motivi economici, l'animale deve essere ucciso senza indugio, cfr. articolo 5 OPAn.

Se le possibilità di idoneità al consumo sono intatte, lo stordimento e il dissanguamento possono essere effettuati in loco. La carcassa sarà poi trasportata in un macello adatto. Nella procedura è indispensabile rispettare i requisiti dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMMC).

Applicare la stessa procedura se non sono disponibili mezzi di trasporto adeguati o se non è presente un macello adatto nelle immediate vicinanze, cfr. schema.

La protezione dell'animale da dolori, sofferenze o lesioni causati dal trasporto ha la precedenza sui possibili proventi della macellazione.

Basi legali: legge federale sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455); ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1); ordinanza sulle epizootie (OFE, RS 916.401); ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190); ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione (OlGM, RS 817.190.1)

Art. 4 LPAn Principi

¹ Chi si occupa di animali deve:

- a. tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e
- b. nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.

² Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 15 LPAn Trasporti di animali

I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. [...]

Art. 26 LPAn Maltrattamento di animali

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; [...]

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 28 LPAn Altre infrazioni

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l'articolo 26, chiunque intenzionalmente: [...]

- d. viola le prescrizioni sul trasporto di animali; [...]

² Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 5 OPAn Cura

[...]

² Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile.

Art. 151 OPAn Responsabilità dei detentori di animali

¹ Il detentore responsabile dell'azienda da cui l'animale è trasportato deve: [...]

- b. annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali.

Art. 152 OPAn Responsabilità degli autisti

¹ L'autista deve:

- b. dopo aver caricato gli animali, effettuare il trasporto con riguardo e senza inutili ritardi;
- c. annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto; [...]

² L'autista è responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell'accudimento degli animali.

Art. 153 OPAn Responsabilità dei destinatari

¹ Il destinatario, insieme con l'autista, deve scaricare senza indugio gli animali al loro arrivo e, se necessario, [...] abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò vale anche per i soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame. Ciò vale anche per i soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.

Art. 155 OPAn Selezione degli animali

¹ Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.

² Gli animali in gestazione avanzata, gli animali che hanno figliato da poco, gli animali ancora dipendenti dai genitori e gli animali indeboliti possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali. Gli animali feriti o malati possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino e con le dovute precauzioni.

Art. 157 OPAn Personale incaricato di accudire gli animali durante il trasporto

¹ Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone esperte o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.

² Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale esperto o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeveria e li foraggi. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.

Art. 179 OPAn Uccisione corretta

¹ La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.

² Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale.

³ Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

Art. 7–15 OFE Registrazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa, controlli sul traffico di animali

Art. 27–31 OFE Mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe

Art. 8 OMCC Divieto di macellazione

¹ Non possono essere macellati o uccisi per produrre derrate alimentari:

- a. animali di età inferiore ai sette giorni;
- b. volatili da cortile, conigli domestici, selvaggina d'allevamento e cacciata, ratiti e altri animali che sono manifestamente malati;
- c. animali di tutte le specie se sono stati somministrati loro medicinali il cui termine d'attesa per la carne non è ancora scaduto;
- d. animali ai quali sono stati somministrati sostanze o preparati vietati;
- e. animali che possono presentare residui di medicinali in concentrazioni superiori al valore limite o sostanze vietate;
- f. animali per i quali manca una dichiarazione sanitaria conformemente a quanto prescritto dall'articolo 24;
- g. animali la cui identificazione, se prescritta, è assente o incompleta;
- h. animali di effettivi sottoposti a sequestro a causa di un'epizoozia.

² Gli animali ai quali sono stati somministrati medicinali i cui termini d'attesa per la carne non sono ancora scaduti possono essere macellati eccezionalmente se il detentore si impegna ad assumere i costi di un controllo ufficiale dei residui effettuato sulla carne di tali animali. Se per determinati visceri i termini d'attesa non sono ancora scaduti, gli stessi vanno eliminati.

Art. 9 OMCC Luogo di macellazione

[...]

² Al di fuori dei macelli autorizzati sono ammessi:

- a. lo stordimento e il dissanguamento di bestiame da macello malato e infortunato se il trasporto degli animali vivi non è opportuno; [...]

Art. 10 OMCC Macellazione di bestiame da macello malato

¹ Il bestiame da macello malato deve essere macellato in un luogo o in un momento diverso da quello in cui vengono macellati gli altri animali.

² Le postazioni di lavoro e le attrezzature utilizzate devono essere pulite e disinfettate dopo la macellazione del bestiame da macello malato.

³ I Cantoni possono esigere che le macellazioni del bestiame da macello malato avvengano nei macelli da essi designati. [...]

Art. 11 OMCC Macellazione di bestiame da macello infortunato

¹ Se il bestiame da macello infortunato deve essere ucciso fuori dal macello e la carne è destinata all'alimentazione umana, l'animale deve essere dissanguato immediatamente.

² Lo stomaco e gli intestini possono essere asportati se è presente un veterinario. Non sono ammesse altre fasi del processo di macellazione. Non sono ammesse altre fasi del processo di macellazione.

³ La carcassa, lo stomaco e gli intestini devono essere contrassegnati e trasportati in un macello senza indugio e in condizioni igieniche ineccepibili.

⁴ Se si prevede che trascorrano più di due ore tra l'uccisione e l'arrivo al macello, la carcassa deve essere refrigerata durante il trasporto. Laddove le condizioni climatiche lo consentano, la refrigerazione non è necessaria.

⁵ Il detentore degli animali rilascia un certificato di accompagnamento. Se lo stomaco e gli intestini sono stati asportati, il veterinario rilascia inoltre un certificato di sanità.

Allegato 7 OlgM Motivi di contestazione e misure nel controllo delle carni
(Idoneità al consumo)

Allegato

Responsabilità durante i trasporti degli animali da reddito:

Detentore di animali Azienda di provenienza	Autista	Persona responsabile Mercato di bestiame
Valutare l'idoneità al trasporto. Se sussiste incertezza o necessità, consultare un VE per un certificato.		
Al momento della registrazione per il trasporto/vendita, indicare la malattia/ferita e l'idoneità limitata al trasporto.		
Compilare il DA per intero.	Valutare l'idoneità al trasporto, controllare il DA e il certificato. In caso di dubbio, consultare la disposizione/VE, eventualmente rifiutare il trasporto.	
	Attuare provvedimenti precauzionali speciali.	
	Occuparsi degli animali dal caricamento fino alla consegna al destinatario.	
	Registrare per iscritto qualsiasi ferita subita durante il trasporto e qualsiasi peggioramento dello stato di salute.	Valutare l'idoneità al trasporto e controllare DA; per gli animali delle categorie blu e arancione : rifiutare l'accettazione o mettere tali animali in un ricovero adeguato, consultare un VE.
Recuperare gli animali dal mercato; organizzare l'uccisione o la macellazione.		Prendersi cura degli animali dal momento dell'accettazione fino alla consegna al conducente o al macellaio.

VE = veterinario

DA = documento di accompagnamento